

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (81)741**

**Vol. 1981/0212**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 741 def.

Bruxelles, 1° dicembre 1981

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(81) 741 def.

## RELAZIONE

Il 19 settembre 1980, il Consiglio di Associazione CEE-Turchia aveva adottato una decisione 1/80 tendente allo sviluppo dell'associazione.

Al fine di determinare in campo tariffario, i provvedimenti necessari per l'applicazione di tale decisione, il Consiglio, con regolamento (CEE) n° 562/81 del 20 gennaio 1981 (1), modificato con regolamento (CEE) n. 2058/81 del Consiglio (2), ha fissato le aliquote dei dazi da applicare per il periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 all'importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia.

Dette aliquote sono state calcolate, conformemente alla decisione 1/80 del 19 settembre 1980 succitata, sulla base dei dazi applicabile all'importazione nella Comunità.

Col suo regolamento (CEE) n. 3152/81 del 3 novembre 1981 (3), il Consiglio ha sospeso durante il periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 1981 i dazi autonomi della tariffa doganale comune sino al livello del 10 % per le aringhe dette "boneless" e per le aringhe "atlantico-scandinave"; pertanto i dazi applicabile all'importazione nella Comunità sono modificati.

L'oggetto della presente proposta di regolamento è di tenere conto di tali modifiche e di fissare i nuovi dazi doganali applicabili a partire dal 4 novembre 1981 per i due prodotti che figurano in allegato al Regolamento (CEE) n. 562/81.

---

(1) GU n. L 65 dell'11.3.1981, pag. 1

(2) GU n. L 202 del 22.7.1981, pag. 41

(3) GU n. L 314 del 4.11.1981, pag. 9

Proposta di  
Regolamento (CEE) del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi alla esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/81 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2058/81 (2), ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1982; che tali aliquote sono state calcolate, in conformità <sup>della</sup> / decisione n. 1/80, in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (3), alcuni dazi applicabili sono stati parzialmente sospesi durante il periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 1981;

---

(1) GU n. L 65 dell'11.3.1981, pag. 1

(2) GU n. L 202 del 22.7.1981, pag. 41

(3) GU n. L 314 del 4.11.1981, pag. 9.

considerando che, pertanto, sono stati modificati i dazi applicabili a questi prodotti nella Comunità a nove e che è opportuno tener conto di ciò in sede di fissazione dei dazi doganali da applicare all'importazione di questi stessi prodotti originari della Turchia durante il medesimo periodo,

considerando che è opportuno, di conseguenza, modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 562/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 562/81 la nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (a) dell'aliquota dei dazi di 14 % relativa alla sottovoce 16.04 C II "altri" è sostituita dalla nota seguente :

- (a) la riscossione di questo dazio è ridotta al 7 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981 per :
- a) i fianchi di aringhe preparati o conservati nell'aceto, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg. o più, il cui peso medio di 10 pezzi è superiore a 1 kg;
  - b) le aringhe atlantico-scandinave salate con aggiunta di spezie, presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto di 10 kg o più, il cui peso medio di 5 aringhe intere è superiore a 1 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 4 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente